Organizzato in dieci titoli, suddivisi in Capi e articoli, il Testo unico rappresenta il tentativo di porre fine al quadro di incertezza giuridica che regnava nel settore radiotelevisivo: tutela dell’utente, garanzie di pluralismo, pubblicità leali, adozione di misure idonee per gli utenti con disabilità, chiara definizione delle competenze dei vari organi di governo del mondo della televisione, sono solo alcuni dei principali punti trattati al suo interno.

**TITOLO I - PRINCIPI**

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 (Oggetto):** Spiega DI COSA si parla all’interno del testo:

a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'’introduzione della tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;

b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed alle Comunità europee.

Inoltre, formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

**Art. 2 (Definizioni)**

1. **“programmi televisivi” e “programmi radiofonici”**: l’insieme dei contenuti unificati in un unico marchio e fruibili dal pubblico. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
2. “programmi-dati” i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, compresi teletext e pagine di dati;
3. Definisce le varie figure dei soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni , al fine di fornire l’identikit dei soggetti cui si riferiscono gli obblighi e i diritti previsti dalle norme successive;
4. “sistema integrato delle comunicazioni” il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
5. “servizio pubblico generale radiotelevisivo” il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento.

**Art. 3 (Principi fondamentali):** la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

**Art. 4 (Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti):** i princìpi precedentemente elencati si applicano ai vari prodotti televisivi: informazione, programmi, trasmissioni pubblicitarie, televendite, trasmissioni sponsorizzate, trasmissione di apposita rettifica…

**Art. 5 (Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza)**

**Art. 6 (Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea)**

**Art. 7 (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)**

**Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)**

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

**TITOLO II - SOGGETTI**

**CAPO I -  FUNZIONI DEL MINISTERO**

**Art. 9 (Ministero delle comunicazioni):** competenze, organi consultivi (il Consiglio superiore delle comunicazioni, la Commissione per l’assetto del sistema televisivo); il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

**CAPO II - FUNZIONI DELL’AUTORITÀ**

**Art. 10 (Competenze in materia radiotelevisiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni):** assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni.

**CAPO III - ALTRE COMPETENZE**

**Art. 11 (Altre competenze):** Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**CAPO IV - REGIONI**

**Art. 12 (Competenze delle regioni)**

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della  regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

**Art. 13 (Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom))**

1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 sono svolte anche attraverso i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

**Art. 14 (Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)**

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

**TITOLO III - ATTIVITÀ**

**CAPO I - DISCIPLINA DI OPERATORE DI RETE RADIOTELEVISIVA**

**Art. 15 (Attività di operatore di rete)**

**CAPO II - DISCIPLINA DI FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI SU FREQUENZE TERRESTRI**

**Art. 16 (Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri)**

**Art. 17 (Contributi)**

**Art. 18 (Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale)**

**Art. 19 (Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri)**

**CAPO III - DISCIPLINA DEL FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI VIA SATELLITE E VIA CAVO**

**Art. 20 (Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite)**

**Art. 21 (Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo)**

**Art. 22 (Trasmissioni simultanee)**

**CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA E DIGITALE**

**Art. 23 (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica)**

**Art. 24 (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica)**

**Art. 25 (Disciplina dell’avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)**

**Art. 26 (Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche)**

**Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami d’azienda)**

**Art. 28 (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi)**

**Art. 29 (Diffusioni interconnesse)**

**Art. 30 (Ripetizione di programmi radiotelevisivi)**

**CAPO V - DISCIPLINA DEL FORNITORE DI SERVIZI**

**Art. 31 (Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato)**

**TITOLO IV - NORME A TUTELA DELL’UTENTE**

**CAPO I - DIRITTO DI RETTIFICA**

**Art. 32 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica):** La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.

**Art. 33 (Comunicati di organi pubblici):** . Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell’ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.

**CAPO II - TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA**

**Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori)**

**Art. 35 (Vigilanza e sanzioni)**

**CAPO III - TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE**

**Art. 36 (Trasmissioni transfrontaliere)**

**CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ**

**Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie):**

**Art. 38 (Limiti di affollamento)**

**Art. 39 (Disposizioni sulle sponsorizzazioni)**

**Art. 40 (Disposizioni sulle televendite)**

**Art. 41 (Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici)**

**TITOLO V - USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE**

**Art. 42 (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze)**

**TITOLO VI - NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

**Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)**

**TITOLO VII -  PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA**

**Art. 44 (Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee)**

**TITOLO VIII - SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA**

**Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)**

**Art. 46 (Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale)**

1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell’utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.

**Art. 47 (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)**

**Art. 48 (Verifica dell’adempimento dei compiti)**

**Art. 49 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)**

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea.

**TITOLO IX - COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**

**Art. 50 (Commissione parlamentare di vigilanza)**

**TITOLO X - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI**

**CAPO I - SANZIONI**

**Art. 51 (Sanzioni di competenza dell’Autorità)**

**Art. 52 (Sanzioni di competenza del Ministero)**

**CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 53 (Principio di specialità)**

1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all’articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.

**Art. 55 (Disposizioni finali e finanziarie)**

**Art. 56 (Entrata in vigore)**